



# Prefettura di Fermo

## Ufficio Territoriale del Governo

Fermo, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci  
LORO SEDI

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Comandante Polizia Stradale

Al Sig. Comandante Ufficio Circondariale Marittimo

e p.c.

Al Sig. Direttore Casa di Reclusione

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio del “Coronavirus” – D.P.C.M. dell’ 11/03/2020.

E’ stato diramato, nella serata di ieri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’unito D.P.C.M. (con le Tabelle 1 e 2) contenente ulteriori e più stringenti misure di contenimento del contagio del “Coronavirus”, efficaci fino al 25/3/2020 e disposte sull’intero territorio nazionale.

In proposito è stata altresì emanata l’unita circolare dell’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro dell’Interno.

Si sintetizzano, a titolo puramente esemplificativo, le misure più cogenti:

- **sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



## Prefettura di Fermo

### Ufficio Territoriale del Governo

- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza di un metro.
- **Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- **Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.**
- Il Presidente della Regione, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea.  
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Le Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le attività strettamente finalizzate alla gestione dell'emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- a) siano attuate da parte delle imprese le modalità di lavoro agile anche per tutte le attività non sospese;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti secondo le normative previste dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;



## Prefettura di Fermo Ufficio Territoriale del Governo

- d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- f) per le sole attività produttive si raccomanda di limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come è noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi di rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett.a), del D.P.C.M. dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento unicamente le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da certificare con autodichiarazione secondo quanto già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Si evidenzia inoltre che l'art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Al riguardo, si rinvia pertanto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedere all'irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n.241/1990, che consente di omettere alla comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.





## Prefettura di Fermo Ufficio Territoriale del Governo

Per ottemperare a tali esigenze di celerità, si invitano le SS.LL. a voler adottare tutti i provvedimenti di competenza con la sollecitudine dettata dall'attuale contesto, anche al fine di assicurare l'effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi.

Ai fini di assicurare inoltre il rispetto delle limitazioni e delle restrizioni previste dall'attuale quadro normativo, si rinnova la raccomandazione di attuare i dovuti mirati controlli in merito allo scrupoloso rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di Governo da parte delle competenti forze dell'ordine, con il concorso delle polizie municipali, nonché dei reparti operativi della polizia stradale e polizia ferroviaria.

I risultati dei suddetti controlli saranno oggetto di apposito report quotidiano che le Forze dell'Ordine trasmetteranno a questa Prefettura ogni giorno entro le ore 08.30 al fine del successivo inoltro al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come richiesto con apposita nota ministeriale.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.

IL PREFETTO

(Filippi)